



**A.N.I.PED.**

Associazione Nazionale Italiana dei Pedagogisti

**Associazione Nazionale Legalmente Costituita**

*Atto Not. N.6.279 Rep., N.4.470 Racc., Regist. a Lanciano il 7/10/2014 al n. 2488, Serie 1T -*

**Iscritta al COLAP - Coordinamento Libere Associazioni Professionali**

*Sede Legale Nazionale: Via Martiri VI ottobre, 22/B - 66034 - Lanciano (CH)*

*C.F. 90034180696 - N. Verde Nazionale 800.59.80.35 - [www.aniped.it](http://www.aniped.it)*

*e Studio Pedagogico Clinico e di Alta Formazione "Dott. Gian Luca Bellisario" di Lanciano (CH)*

*CF: BLLGLC68M14E435D - PI: 02228350696*

## **IL PRESIDENTE NAZIONALE**

***Dott. Gian Luca Bellisario***

**Alla C.A. del Sen. Andrea Marcucci e  
Presidente della VII° Commissione  
"Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport"  
e Agli Onorevoli Senatori della VII° Commissione  
"Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport"  
del Senato della Repubblica  
ROMA**

**Al Presidente del Senato della Repubblica Italiana  
Al Presidente Del Consiglio dei Ministri  
ROMA**

**Oggetto: Memoria Scritta del Presidente Nazionale A.N.I.Ped. - Associazione Nazionale Italiana dei Pedagogisti - relativa alla Convocazione per l'Audizione del 02.11.2016, ore 14.00, presso l'Ufficio di Presidenza della VII° Commissione "Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport" del Senato della Repubblica, circa i Disegni di Legge n.2443-2447 (educatore socio-pedagogico, socio-sanitario e pedagogista).**

**Onorevoli Parlamentari, Illustrissimi Relatori e Membri della Istruzione del Senato della Repubblica,**

l'Associazione Nazionale Italiana dei Pedagogisti considera un privilegio quello di poter essere ascoltata in Questa Sede Istituzionale, in audizione, in considerazione dell'esame e dei relativi, eventuali emendamenti che la Commissione **Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport** intenderà disporre in riferimento alle PDL in oggetto.

Sede pro-tempore via Martiri VI ottobre, 22/B - 66034 Lanciano (Ch)  
[www.aniped.it](http://www.aniped.it) - [presidente@aniped.it](mailto:presidente@aniped.it) - [www.gianlucabellisario.it](http://www.gianlucabellisario.it) - [gianlucabellisario@gmail.com](mailto:gianlucabellisario@gmail.com)

I Pedagogisti e gli Educatori Italiani attendono da decenni un riconoscimento anche Istituzionale della loro professionalità che ha radici antiche e che non ha mai perso quella modernità e quella attualità scientifica e culturale che le contraddistingue, rispetto ad altre professioni altrettanto orientate verso i servizi alla persona.

Queste lacune legislative e normative hanno ingenerato, nei decenni scorsi, equivoci e conflitti, anche aspri, tra le diverse categorie professionali, ordinistiche e non ordinistiche, i cui costi, in termini di servizi, sono stati sempre sostenuti dai Cittadini Italiani.

Come ANIPED riteniamo essenziale, pur consapevoli della Vostra sicura consapevolezza dell'essenziale ruolo che i Pedagogisti e gli Educatori Italiani svolgono nel Paese nell'interesse dei Cittadini di tutte le età, riflettere, ancora una volta, sui principali (seppur non esaustivi) aspetti che caratterizzano la professione e l'identità del Pedagogista.

## **PREMESSA**

### **La Formazione.**

Attualmente Il Pedagogista viene formato nelle classi di Laurea LM/50 (Programmazione e gestione dei servizi educativi), LM/57 (Scienze dell'Educazione degli Adulti e della Formazione Continua) e LM/85 (Scienze Pedagogiche). Possono accedere alla professione del Pedagogista i laureati provenienti dai corsi di laurea quadriennali di Pedagogia ai sensi del D.M. 10.06.1998 e di Scienze dell'Educazione ai sensi del D.M. n. 270/2004.

In base al sistema ECTS ed alla flessibilità dei curricula universitari e dell'accesso alle professioni secondo le direttive europee, ai fini dell'accesso alla professione di Pedagogista, i CFU eventualmente maturati negli altri Corsi di Laurea e post-laurea triennale di Educatore, dovranno essere conformi al seguente profilo.

### **Il Profilo Del Pedagogista.**

Il Pedagogista è un professionista ai sensi del comma 2 art.1 legge 04 del 14. 01.2013, "Disposizioni in materia di professioni non organizzate" al pari di tutti gli altri professionisti non regolamentati in Ordini o Collegi. Si ricorda che la potestà legislativa sulle professioni è esercitata dallo Stato (Art. 117 Costituzione) e che prima della legge 4/2013 vigeva il D.L. 23-10-2007, sul "Recepimento direttiva comunitaria sulle qualifiche professionali in attuazione e dell'art. 117 della Costituzione" che già distingueva le attività professionali dalle professioni ordinistiche.

Già in data 2 dicembre 2013 presso la Camera dei Deputati, i Presidenti Nazionali delle principali Associazioni Pedagogiche Italiane ed alcuni Parlamentari della Repubblica si sono incontrati al fine di pervenire alla definizione di un profilo normativo unitario sulla professione del Pedagogista e su quella dell'Educatore.

In quell'occasione noi Presidenti Nazionali abbiamo prodotto un "Documento di base sul profilo di Educatore e Pedagogista in riferimento anche alla Legge 4/13 "redatto a cura dei Chiar.mi Prof. Paolo Orefice e Silvana Calaprice, Cattedre UNESCO, in collaborazione con il gruppo SIPED (Accademici) professioni, Segreteria Tecnico-Scientifica.

Il profilo professionale che da esso si evince è il seguente:

### **Definizione:**

Il Pedagogista è un professionista di livello apicale che svolge funzioni intellettuali con propria autonomia scientifica e propria responsabilità deontologica. La professione di Pedagogista comprende l'uso di strumenti conoscitivi specifici, di ordine teorico e metodologico, in funzione di interventi e di valutazione pedagogica indirizzati alle persone di ogni età ed ai gruppi sociali, in vari e diversi contesti educativi e formativi, per tutto il corso della vita. Comprende altresì le attività di didattica, ricerca e sperimentazione.

### **Beneficiari:**

L'attività Pedagogica è indirizzata alla "Persona", sia a livello individuale che collettivo con particolare riferimento ai soggetti svantaggiati nelle diverse fasce di età della vita (bambini, adolescenti, giovani, adulti, coppie, mondo della sanità, adulti della terza età), nelle aggregazioni sociali, culturali e lavorative (famiglie, gruppi sociali, gruppi culturali e multiculturali, mondo del lavoro, comunità locali a diverso sviluppo, gruppi marginalizzati, gruppi vulnerabili), nella formazione iniziale e continua nelle aree di competenza (di Educatori, Formatori e Pedagogisti, di Operatori e personale delle organizzazioni produttive e non, pubbliche e private).

### **Ambiti:**

Il Pedagogista opera professionalmente nei seguenti ambiti: scolastico, sociale, della salute, del welfare, ambientale, culturale, motorio, giudiziario, del lavoro, dello sviluppo delle comunità locali, della cooperazione internazionale.

**A tale proposito appare opportuno, essenziale ed inderogabile sottolineare come, nelle diverse Regioni Italiane (in particolare in Quelle a Statuto Speciale) il Pedagogista operi concretamente e con contratti di lavoro pubblico e privato, in diverse aziende sanitarie locali, con incarichi e mansioni a livello apicale con ruoli di Dirigente Sanitario, come era già stato**

**disciplinato dalla precedente Legge 833/78 in seguito il DPR 20/12/79, n.761 aveva lo scopo di effettuare una ricognizione del personale proveniente dal SSN e delle sue qualifiche e posizioni funzionali per poter, poi inquadrare tali figure nelle nuove qualifiche relative ai ruoli nominativi nazionali. Fu qui la frattura dal momento che si trascurò di individuare il profilo professionale del Pedagogista come ruolo “a sé stante” nell’ambito del SSN e ciò nonostante il Pedagogista fosse già presente, in maniera stabile, in vari servizi confluiti nelle ex USSL (consultori familiari, GOT, SERT ed Enti di Riabilitazione).**

Conseguentemente, a partire dal 1981 fino ad oggi il Pedagogista e l’Educatore non hanno mai trovato una loro collocazione autonoma nell’ambito delle dotazioni organiche dei vari **Servizi Sanitari** di cui facevano parte quanto piuttosto, proprio perché ritenute comunque professionalità necessarie per lo svolgimento indefettibile di determinate mansioni e compiti Istituzionali, sono state assimilate ora a questa ed ora a quella figura professionale indiscriminatamente inclusa, invece, nei ruoli del SSN.

Più precisamente il Pedagogista è stato assimilato allo Psicologo con:

- **Sentenza del Consiglio di Stato sez. V 13 luglio 1994, n.763** “...è inquadrato come Dirigente di ruolo sanitario non medico quindi stesso ruolo nominativo dello Psicologo e percepisce anche uguale retribuzione...”;
- **Ex art. 3 del 20/05/1985, n.207** ove il Consiglio di Stato ebbe a precisare che i pedagogisti dovevano essere inquadrati nel profilo professionale degli psicologi;
- **Il parere del Consiglio Sanitario Nazionale n.53 del 16 dicembre 1983** aveva già ribadito lo stesso concetto;
- **Nel già citato DPR 761/79** il Pedagogista veniva strutturato, come ruolo nominale, in qualità **di Dirigente nelle ASL e nelle ASP.**

**Anche gli Educatori** con Laurea Triennale, disciplinati dall’art.6 comma 3 DLGS 30/12/92, n.502 e del Decreto Ministero della Sanità dell’8 ottobre 1998, n.520, hanno dovuto pagare lo stesso prezzo dal momento in cui, successivamente, la loro figura è stata ampiamente confusa e talvolta discriminata, con quella dell’Educatore professionale sanitario formatosi presso le Facoltà di Medicina.

Si rammenti che il successivo D.M. 29 Marzo 2001 di cui all’ Art. 6, comma 3, DL 30/12/92 e successive modificazioni, nella fattispecie previste dagli Artt. 1,2,3 della legge 10/08/2000 che

all'Art 3 recita: nelle fattispecie **professioni sanitarie** riabilitative sono incluse le seguenti figure professionali: logopedista, educatore professionale, **pedagogista**.

La dignità ed il profilo professionale dei Pedagogisti e degli Educatori erano stati già saggiamente valorizzati da numerose altre norme ( si veda anche la Legge 285 del 28.08.1997) se non fosse nata, successivamente, per gravi contraddizioni e lacune legislative, **una dannosa incoerenza** che ha visto la nostra professione essere fortemente penalizzata, a danno dei Cittadini italiani, in rapporto alle professioni cosiddette Ordinistiche che, come noto, sono spesso entrate in conflitto con quelle “non regolamentate in Ordini o Collegi” ma ora **disciplinate** dalla Legge 4/13, forti della loro appartenenza ad un Ordine costituito e non sempre ad una conclamata competenza professionale specifica, così come è specifica quella altamente qualificata dei Pedagogisti e degli Educatori che meritano di **essere riconsiderate a livello Nazionale**.

In buona sostanza, **da sempre nell'ambito dei vari servizi delle ASL, ed ove oggi ASP, hanno operato figure professionali di pedagogisti** che, però, non sono mai state considerate come tali, quanto, piuttosto, sono state “avvicinate” ad altri profili professionali, pur differenziandosene in maniera netta e precisa, pur essendo riconosciute come necessarie allo svolgimento di determinati compiti Istituzionali, tanto che le varie Amministrazioni, **in tutti questi anni, hanno attribuito incarichi o instaurato rapporti convenzionali con figure di pedagogisti ed educatori, soprattutto con ruolo di Dirigente Sanitario e di Pedagogista Clinico**.

**Anche nel Settore Giuridico**, l'RDL 20 luglio 1934, n. 1404, convertito in **Legge 835/35** che istituisce i tribunali Minorili, **prevede il Pedagogista come Giudice Onorario non togato nel Settore Civile, penale e amministrativo**;

**La Legge 354/1975** “norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure private e limitative della libertà, agli Art. 70 ed 80 recita: **“nei tribunali di Sorveglianza è previsto il Pedagogista Giudice Onorario non togato nel settore penale...”**;

Ne deriva che non sia accettabile che una carenza normativa o una incoerenza giuridica, possa impedire ai pedagogisti ed agli educatori di essere incardinati, in via definitiva, anche nelle piante Organiche dei vari servizi Sanitari o socio-sanitari et giuridici nei quali ha operato nel passato e attualmente, come noto, ancora opera.

Delle due l'una: se il Pedagogista, ancora oggi, riveste ruoli apicali nei Servizi Sanitari Nazionali ma continua, nel contempo, ad essere una figura NON TUTELATA dal Governo e dalla Norme Centrali, o lo stato dei fatti deve considerarsi fatto illecito (l'attuale ruolo svolto) o, se lecito, nessun DDL, oggi, può ignorare la normativa pregressa, riconsiderandola nelle attuali e più recenti

deliberazioni. Problema, questo, del quale occorre prendere atto e, quindi, da disciplinare in modo deciso, celere ed importante.

### **TUTTO QUANTO CIÒ PREMESSO**

in via sintetica, e con riserva di poter produrre, in modo dettagliato e documentale tutte le attuali declaratorie universitarie che attribuiscono al Pedagogista e all'educatore competenze specifiche anche in ambito sanitario e giuridico, nonché dei Bandi nazionali e locali che, in tal senso, richiedono queste competenze negli stessi ambiti,

**in Codesta Spettabile Sede Istituzionale,**

viene chiesto all'ANIPED di essere audita nell'ambito dell'esame della proposta di legge di cui all'oggetto e, a tal fine, l'ANIPED

### **ESPONE E PARTECIPA QUANTO SEGUE**

**le criticità del testo originario della PDL IORI, ora rappresentate, parimenti, nelle PDL n.2443-2447 (educatore socio-pedagogico, socio-sanitario e pedagogista).**

1. nella prolusione della P.d.L. (Proposta di Legge) si rilevano alcune affermazioni, a nostro parere, inesatte daddove si scrive “... *Tali corsi di laurea, inizialmente quadriennali, sono stati riconvertiti in laurea di 1° livello (prima in classe 18 poi in classe 19), a partire dall'Anno Accademico 2000/2001. ...*”. Invero, il Corso di Laurea in Scienze dell'Educazione v.o. (quadriennale) al di là se di I, II o III Indirizzo, **non è stato riconvertito** “... *prima in classe 18 poi in classe 19 ...*”, ma assai prima, prima con Decreto Interministeriale 18 giugno 1998 - G.U.R.I. del 21 luglio 1998 ne è stata sancita l'equipollenza con la Laurea in Pedagogia v.o. e, di fatto, solo dopo, ovvero con Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 – G.U.R.I. del 7 ottobre 2009 n. 233, ne è stata sancita l'equipollenza con la Laurea Specialistica Classi 56 - 65 - 87 e la Laurea Magistrale Classi 50 – 57 - 85 – 93. Sotto il profilo giuridico, quindi, è nostro parere che l'esercizio della professione e, quindi, la qualifica è data esclusivamente dal Titolo Accademico, nel nostro caso “Scienze dell'Educazione v.o.” o “pedagogia”. Questo titolo Accademico che ai sensi dell'Articolo 13, Comma 7 del Decreto M.I.U.R. 270/2004 conferisce la tipologia della Laurea e la Sua conseguente declaratoria come “Dottore Magistrale” la quale, con i Decreti

M.I.U.R. su citati, è stato sì riconvertiti, in Laurea Specialistica prima e Laurea Magistrale dopo;

2. Alla luce di quanto riportato nella premessa del presente documento, si rileva che nella prolusione alla P.d.L. non vi sono richiamati i percorsi che si vogliono attivare per poter inserire (RE\_INSERIRE) gli Educatori e i Pedagogisti nel Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.);
3. nella prolusione alla P.d.L. non si osserva nessun richiamo alla professione di Pedagogista. La prolusione è praticamente incentrata in via quasi esclusiva sull'Educatore;
4. nella prolusione, nell'Articolo 1 (Oggetto), nell'Articolo 2 (Definizione) e anche in altre parti della P.d.L., a nostro avviso viene stravolto il senso dell'Articolo 2 del Decreto Legislativo 16 gennaio 2013 n. 13. Tale articolo si riferisce ad ambiti d'apprendimento (formale – non formale – informale) e non ad ambiti esclusivamente lavorativi.
5. Nella prolusione e negli articoli citati, si fa dell'Articolo 2 del D. Leg.vo 13/2013 su indicato riferimento ad ambiti lavorativi. Appare un errore interpretativo;
6. le “**Definizioni**” di cui all'Articolo 2 non sono esaustive per quanto inerisce lo sviluppo professionale, così come nella realtà si esprime, di fatto, nelle variegate declinazioni negli ambiti lavorativi e come sono, parimenti presenti nei mansionari dei C.C.N.L.;
7. Negli Articoli 3, 4, 6 e 10 non si declinano mai ambiti, servizi e attività del pedagogo in quanto le norme, le leggi per loro natura ‘DEFINISCONO’, creano confini che non possono essere superati se non con un'altra legge o con la modifica della legge che ci si appresta ad emendare/approvare. Appare talmente vero ciò, che la Legge 56/89 che ha “ordinamentato” la professione di Psicologo, al contrario della PDL de qua, definisce con esattezza e nettezza tale professione indicandone ambiti, servizi e attività, all'Articolo 1 in tre righe e mezzo;
8. Gli Articoli 7 e 11 contengono delle criticità sul versante della **non** previsione delle equipollenze con i corsi di laurea di I livello precedenti alla L/19 e con i corsi di laurea

v.o./specialistici. Inoltre, nelle norme e nelle leggi, che, di norma, “DEFINISCONO”, appare opportuno inserire le definizioni dei Percorsi Accademici come è stato fatto per le L/M (Articolo 11), in quanto molte Università hanno definito, nella loro autonomia, le classi di L/M con nomi diversi creando una vera e propria crisi identitaria del professionista, della professione e dell’utenza di riferimento. Sempre all’Articolo 11 ci si è forse dimenticati della L/M 93 che per Decreto M.I.U.R. è anch’essa equipollente al v.o./specialistiche/magistrali. Questi articoli ci appaiono possibili focolai di contenzioso e una P.d.L. che aspiri a diventare Legge dello Stato non dovrebbe portare in seno tali elementi di criticità;

9. L’articolo 14 (Corsi post-laurea) ci pare assai improprio sotto il profilo giuridico e scientifico, perché sia la Legge 14 gennaio 2013 n. 4, sia il Decreto Legislativo 16 gennaio 2013 n.13 affidano la formazione dei professionisti alle Associazioni Professionali e il D. Leg.vo 13/2013 a qualsiasi agenzia educativa e formativa (Apprendimento non formale). Rivendicare, quindi, da parte delle Università l’esclusività del “Post-laurea” sarà presumibile fonte di contenzioso ai sensi delle norme su citate, ma anche da un punto di vista scientifico questa esclusività non appare congrua con i Saperi e con la Normativa europea in tal senso (Lo stato non educa ma garantisce costituzionalmente tale opportunità a tutti ed a ciascuno). Nessun Cittadino o Ente è titolare esclusivo dei saperi (Legge 4/13). La professione negli ultimi 30 anni e forse più, si è andata affermando nel mondo del lavoro grazie a ricerche, modalità di intervento e altro che sono state sperimentate con successo sul campo, direttamente dai professionisti. L’Università, a nostro avviso, può gestire la formazione “Post-laurea?” ma deve confrontarsi con altre Agenzie Formative, ancorché accreditate, di rango privato, molte delle quali ad altissimo livello, che altresì offrono percorsi personalizzati e meglio declinati relativi al “Post-laurea” e all’inserimento nel mondo delle professioni e del lavoro da almeno 30 anni. Approvata la P.d.L. così come presentata farebbe cessare, di fatto, l’esistenza di almeno cinquanta importanti Agenzie Formative in tutto il territorio nazionale e, con esse, cesserebbe anche il valore importante della formazione erogata e dei titoli da Esse rilasciati. Ciò di appare un grave errore. L’A.N.I.Ped e molte altre Associazione Nazionali Italiane hanno una qualche esperienza internazionale e possono garantire che in Europa (Gran Bretagna, Germania, Belgio, ecc.), ma anche negli U.S.A., le Università sul “Post-laurea” domandano e concertano l’offerta e



la formazione con le Associazioni Professionali circa il riconoscimento, appunto, professionale dei titoli da conferire e sulla forma e sui contenuti delle formazione da erogare. Ciò anche per creare un CONCRETO LEGAME ISTITUZIONALE CENTRALE CON IL TERRITORIO NAZIONALE. Ciò è accaduto anche in Italia ma solo in altre discipline, ancora una volta ordinistiche. Ad esempio, Le Facoltà di Giurisprudenza delle Università degli Studi di Macerata e Messina nel bandire Master di II Livello in Mediazione Familiare, hanno chiesto e ottenuto il riconoscimento dell'Associazione Italiana Mediatori Familiari (A.I.Me.F.) – Associazione Privata e disciplinata dalla Legge 4/13.

10. l'articolo 15 mostra una criticità. Se vogliamo prendere atto che Educatori e Pedagogisti già lavorano anche in ambito sanitario, e che legiferare con norme contrarie costituirebbe un gravissimo atto discriminatorio rispetto allo stesso Legislatore che ha emanato Provvedimenti precedenti, è necessario che, all'interno della P.d.L., si prevedano percorsi normativi che prendano atto della attuale situazione professionale dei pedagogisti nel Paese. Affinchè questo avvenga, **occorre emendare** in tal senso la PDL ove ciò non pare essere assolutamente presente. Difatti, se anche si tornasse ad avere “pieno titolo” per essere presenti nella “Sanità” come personale NON MEDICO, la “Collocazione professionale” non potrebbe più essere quella disciplinata dalla Legge 14 gennaio 2013 n. 4 in quanto tale legge è chiara e non riguarda le professioni inserite nell'Elenco delle professioni sanitarie, ancorchè NON MEDICHE.

11. Da ultimo, ma non in ordine di importanza, la P.d.L. “Iori e altri” pare non aver considerato che una Legge dello Stato che va a definire professioni che insistono nel panorama professionale nazionale ed Europeo da moltissimi decenni, non può non prevedere **“Le norme transitorie”**. Tali norme transitorie andrebbero a sanare tutte quelle “situazioni di confine” che Leggi e norme precedenti hanno permesso e che la P.d.L. non permetterebbe più. Se la P.d.L. prevede, giustamente, l'esclusività della formazione universitaria per Educatori e Pedagogisti e ne definisce i criteri, anche tutto ciò che è stato concesso nei percorsi finora attuati va sanato. Ciò per evitare i presumibili e numerosissimi ricorsi ai T.A.R. e al Consiglio di Stato che bloccherebbero tutti i concorsi e le assunzioni che facessero riferimento alla futura Legge “Iori e altri”, rendendola di fatto inapplicabile.

Il testo della P.d.L. emendato dall'ANIPED, trova piena concordanza anche con l'Associazione Nazionale a P.ED.I.A.S. la quale, il 16 dicembre u.s., ha inviato le proprie osservazioni alla Società Italiana di Pedagogia (Siped) con preghiera di farlo pervenire all'On. Prof.ssa Iori prima firmataria della P.d.L. originaria.

### **PROPOSTE INTEGRATIVE DELLE PDL OGGETTO DI ESAME:**

Come ANIPED siamo fermamente convinti che:1)

- 1) Nessuna delle PDL attualmente in esame sia pienamente esaustiva rispetto alle reali esigenze professionali e alla necessaria rappresentanza e valorizzazione dell'identità scientifica, epistemologia e professionale del pedagogo e dell'educatore;
- 2) Nessuna delle PDL attualmente in esame restituisca al pedagogo margini operativi e di competenza che gli sono propri (diagnosi e trattamento dei DSA, diagnosi pedagogica, trattamento di "terapia pedagogica",) e ciò sulla infondata base linguistica secondo la quale la DIAGNOSI E LA TERAPIA siano appalto esclusivo dei medici e dei sanitari. A tal proposito riteniamo che, al pari di quanto precisato dalla legge 4/13 ove si precisa che è fatto obbligo al pedagogo di precisare che la professione è "disciplinata ai sensi della Legge 4/13" (e ciò su ogni biglietto da visita), allo stesso modo si possa e si debba consentire al pedagogo di precisare, nei propri atti scritti, che si tratta di **DIAGNOSI PEDAGOGICA, TRATTAMENTO PEDAGOGICO e TERAPIA ABIULITATIVA E RIABILITATIVA NON MEDICA**. Tali precisazioni, indipendentemente dal fatto che possano essere riportate nel testo sia in forma linguistica e grammaticale "attiva" che "passiva", a nostro parere dovrebbero necessariamente essere inserite negli emendamenti de qua;
- 3) Il valore delle **certificazioni del pedagogo deve essere altamente riquilibrato e consentito, sempre con la precisazione che esse siano di natura non medica;**
- 4) **La consulenza professionale, presso il Pedagogo, deve essere sgravata dall'aliquota iva o, perlomeno, detraibile in sede di dichiarazione dei redditi (oggi vige una forte discriminazione in tal senso tra la professione di pedagogo e tutte le altre);**
- 5) Occorre ripristinare, nelle norme primarie, lo spirito che la stessa Legge 4/13 suggerisce: "nessuno può avere rappresentanza esclusiva del sapere e della conoscenza" e, ciò, deve

essere inteso con particolare riferimento al contrasto, evidente nel Paese, tra professioni regolamentate e professioni disciplinate;

### **IN MANCANZA**

**Riteniamo che le postazioni occupazionali attualmente rivestite dal Pedagogista, come sopra citate e debitamente documentate, potranno dare l'avvio ad una serie di contenziosi legali in tutto il Paese e che, quindi, la norma di legge, così come impostata, più che risolutiva, possa ulteriormente causare disagi, disoccupazione, liti che, anziché nei palazzi del Governo, si vedranno affrontate nelle Sedi Legali, come finora accaduto, peraltro con una forte soccombenza dell'accusa più che dei pedagogisti e degli educatori.**

Onorevoli Parlamentari, questa occasione storica potrebbe consentirVi di disciplinare, “super partes”, una professione antica come l'uomo ed altamente funzionale ai bisogni dei Cittadini.

Certi che i Parlamentari, i Relatori e tutti gli Onorevoli Membri di Codesta Spettabile commissione Parlamentare vogliano considerare tali osservazioni come formulate nell'esclusivo interesse della collettività, l'ANIPED confida un'un'ulteriore azione emendativa attenta e ponderata come certamente finora è già stato fatto.

Roma, Li 30 ottobre 2016

Con deferenza,

Il Presidente Nazionale ANIPED

Dott. Gian Luca Bellisario

